

SENATO DELLA REPUBBLICA

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 11 OTTOBRE 2017

424ª Seduta

Presidenza del Presidente
D'ASCOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(1119-B) Deputato COSTA. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale, al codice di procedura civile e al codice civile in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 ottobre.

Dopo un breve intervento del senatore **LUMIA (PD)**, volto ad evidenziare l'opportunità di un ulteriore approfondimento su tutte le complesse implicazioni sottese al disegno di legge in esame, prende la parola la relatrice, senatrice **FILIPPIN (PD)**, allo scopo di potere esprimere il parere sugli emendamenti e subemendamenti pubblicati nelle sedute del 22 febbraio, del 18 luglio e del 21 settembre.

La relatrice raccomanda l'approvazione dell'emendamento a propria firma 2.0.1000, esprime parere favorevole sull'emendamento 3.2 - a condizione che sia riformulato nei termini che verranno precisati al momento della votazione - nonché raccomanda l'approvazione della proposta di coordinamento 3.Coord.1.

Invita al ritiro o comunque esprime parere contrario su tutti gli altri emendamenti e subemendamenti presentati.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello della relatrice.

Dopo che il senatore **BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)** ha chiesto di aggiungere la propria firma all'emendamento 3.2 e nessun altro chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

GIUSTIZIA (2^a)
MERCLEDÌ 18 OTTOBRE 2017
427^a Seduta

Presidenza del Presidente
D'ASCOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(1119-B) Deputato COSTA. - **Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale, al codice di procedura civile e al codice civile in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale,** approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 ottobre.

La relatrice, senatrice **FILIPPIN (PD)**, segnala l'intenzione di procedere alla riformulazione dell'emendamento a propria firma 2.0.1000, allo scopo di chiarire ulteriormente il rinvio alle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 196 del 2003, oggetto di applicazione nelle ipotesi previste ai commi 1 e 2 del nuovo articolo 2-*bis* introdotto con l'emendamento in questione. L'emendamento 2.0.1000 viene pertanto riformulato nell'emendamento 2.0.1000 (testo 2), pubblicato in allegato.

Si apre quindi un breve dibattito nel quale prendono la parola il senatore **BUCCARELLA (M5S)** - il quale mette in evidenza che, pur essendo apprezzabile l'opera della relatrice, la proposta di riformulazione appare in realtà alla stregua di un nuovo emendamento, relativo tra l'altro ad una tematica di estrema importanza e sulla quale la posizione del Gruppo parlamentare Movimento cinque stelle diverge da quella della maggioranza - il senatore **CASSON (Art. 1-MDP)** - il quale condividendo le considerazioni testé svolte dal senatore Buccarella, ritiene opportuno uno spazio temporale entro il quale subemendare la proposta della relatrice, la quale peraltro si muove in un'ottica diversa dal proprio subemendamento 2.0.1000/5, che invece subordina la cancellazione o la deindicizzazione dei dati di contenuto diffamatorio ad un previo accertamento del giudice ordinario, con sentenza passata in giudicato, a maggiore tutela delle esigenze costituzionalmente rilevanti di libera informazione e di indagine storica - e il senatore **PALMA (FI-PdL XVII)**, che condivide la necessità di fissare un termine per la presentazione dei subemendamenti al fine di consentire un'adeguata valutazione della riformulazione proposta.

Dopo un breve intervento di replica della relatrice, il **PRESIDENTE** fissa il termine per la presentazione dei subemendamenti all'emendamento 2.0.1000 (testo 2) alle ore 18 di venerdì 20 ottobre.

La relatrice, senatrice **FILIPPIN (PD)**, parzialmente rivalutando i pareri precedentemente espressi nella seduta dell'11 ottobre, esprime poi parere contrario su tutti gli emendamenti e subemendamenti presentati, ad eccezione degli emendamenti 2.0.1000 (testo 2), 3.3 e 3.Coord.1, su cui si esprime parere favorevolmente. Esprime quindi parere favorevole condizionato a riformulazione con riferimento al subemendamento 2.0.1000/14, nonché parere favorevole, anche in questo caso condizionato ad una riformulazione, con riferimento all'emendamento 3.2.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore **CASSON** (*Art. 1-MDP*), recependo le indicazioni della relatrice, riformula il proprio subemendamento 2.0.1000/14 nel subemendamento 2.0.1000/14 (testo 2), pubblicato in allegato; riformula altresì l'emendamento a propria firma 3.2 nell'emendamento 3.2 (testo 2) - pubblicato in allegato - che riproduce il contenuto sostanzialmente identico del successivo emendamento 3.3, a sua volta volto a ripristinare l'articolo 3, comma 1, del testo in esame in senso sostanzialmente conforme alla formulazione precedentemente approvata dal Senato della Repubblica.

Il seguito dell'esame è, infine, rinviato.

Omissis

La seduta termina alle ore 15,55.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1119-B

Art. 2

2.0.1000/14 (testo 2)

CASSON, RICCHIUTI, FORNARO, BATTISTA, DIRINDIN, GRANAIOLO

All'emendamento 2.0.1000, al comma 3, sostituire le parole "dal convivente" con le seguenti: "dai prossimi congiunti di esso o da persona al medesimo legata da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente".

2.0.1000/14

CASSON, RICCHIUTI, FORNARO, BATTISTA, DIRINDIN, GRANAIOLO

All'emendamento 2.0.1000, al comma 3, sostituire le parole "dal convivente" con le seguenti: "dalla parte dell'unione civile o dal convivente di fatto".

2.0.1000 (testo 2)

LA RELATRICE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Misure a tutela del soggetto diffamato o del soggetto leso nell'onore o nella reputazione)

1. Fermo restando il diritto di ottenere la rettifica o l'aggiornamento delle informazioni contenute nell'articolo ritenuto lesivo dei propri diritti, l'interessato può avanzare al titolare del trattamento, ivi compreso il gestore del motore di ricerca, motivata richiesta di eliminazione o di sottrazione all'indicizzazione dei contenuti diffamatori o comunque dei dati personali trattati in violazione di legge.
2. In caso di rifiuto ovvero decorso il termine di cinque giorni senza che il titolare abbia provveduto sulla richiesta di cui al comma 1, l'interessato può agire ai sensi dell'articolo 145 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni del citato decreto legislativo n. 196 del 2003 in materia di trattamento dei dati personali, nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 si applicano in ogni caso le disposizioni del Titolo I, del Titolo II e del Titolo III della Parte III del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003.
4. In caso di morte dell'interessato, le facoltà e i diritti di cui al comma 2 possono essere esercitati dagli eredi o dal convivente.»

2.0.1000

LA RELATRICE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Misure a tutela del soggetto diffamato o del soggetto leso nell'onore o nella reputazione)

1. Fermo restando il diritto di ottenere la rettifica o l'aggiornamento delle informazioni contenute nell'articolo ritenuto lesivo dei propri diritti, l'interessato può avanzare al titolare del trattamento, ivi compreso il gestore del motore di ricerca, motivata richiesta di eliminazione o di sottrazione all'indicizzazione dei contenuti diffamatori o comunque dei dati personali trattati in violazione di legge.
2. In caso di rifiuto ovvero decorso il termine di cinque giorni senza che il titolare abbia provveduto sulla richiesta di cui al comma 1, l'interessato può proporre ricorso ai sensi dell'articolo 145 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.
3. In caso di morte dell'interessato, le facoltà e i diritti di cui al comma 2 possono essere esercitati dagli eredi o dal convivente.»

Art. 3

3.2 (testo 2)

CASSON, LUMIA, ZAVOLI, MINEO, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI, RICCHIUTI, BUEMI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Dopo il comma 3 dell'articolo 427 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

"3-*bis*. Nel pronunciare sentenza perché il fatto non sussiste o l'imputato non l'ha commesso, se risulta la temerarietà della querela, su richiesta dell'imputato, il giudice condanna il querelante, oltre a quanto previsto dai commi precedenti, al pagamento di una somma determinata in via equitativa"».

3.2

CASSON, LUMIA, ZAVOLI, MINEO, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI, RICCHIUTI, BUEMI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Dopo il comma 3 dell'articolo 427 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

"3-*bis*. Nel pronunciare sentenza perché il fatto non sussiste o l'imputato non l'ha commesso, se risulta la temerarietà della querela, su richiesta dell'imputato, il giudice condanna il querelante, oltre a quanto previsto dai commi precedenti, ad una somma in via equitativa ammontante fino ad un decimo della somma richiesta dal querelante"».